



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Il giudice, letti gli atti della causa iscritta al n. 7785/2020 R.G.;

esaminati le difese, eccezioni e richieste delle parti;

ritenuto preliminarmente necessario, *melius re perpensa*, che parte ricorrente proceda ad integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati atteso che in ricorso ha richiesto altresì di: *“disapplicare l’avviso/bando n. 256 del 20.1.2012, prot. n. 4222, in parte qua, ovvero sia relativamente all’art. 3, applicato dall’Università nell’ambito della nuova procedura di stabilizzazione di cui alla delibera 73/2017; - accertare e dichiarare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, il diritto di parte ricorrente ad essere inquadrata nella categoria C e nella posizione economica C2, anche in coerenza con le mansioni che ella continua a svolgere in seno all’Ateneo”*;

che laddove risultasse particolarmente gravoso procedere alla notifica nei modi ordinari, valuti parte ricorrente la possibilità di procedere nei modi e nelle forme di cui all’art. 150 c.p.c. formulando allo scopo specifica istanza;

P.T.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, se ritenuto e ove ne ricorrano i presupposti anche nelle forme di cui all’art. 150 c.p.c., nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento;

rinvia per il prosieguo all’udienza del 27 aprile 2022 ore 9.30.

Dispone che l’udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità previste dall’art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020 e successive modifiche e integrazioni;

assegna a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente a quello dell’udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note, della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell’attività sostitutiva dell’udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;



avvisa le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti, al fine dell'adozione, ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'articolo 181 comma 1 o dall'articolo 309 c.p.c.

Si comunichi.

Catania,11/01/2022

Il giudice del lavoro

Laura Renda

